

Imposta municipale propria (IMU)

ALIQUEUTE IMU 2013

Confermate per l'anno 2013 le aliquote 2012 stabilite dal Comune in data 29/10/2012 con deliberazione C.C. n. 34:

- **0,5%** per l'abitazione principale e relative pertinenze (una sola per categoria catastale C/6, C/2, C/7).
- **0,9%** per tutti gli altri immobili (seconde case e pertinenze, uffici, capannoni, saloni artigianali, aree fabbricabili, terreni e pertinenze all'abitazione principale esclusa la prima).
- **0,2%** per i fabbricati rurali strumentali.
- detrazione per abitazione principale **€ 200,00**, maggiorata di 50 euro per ogni figlio di età inferiore a 26 anni convivente, fino ad un massimo di 8 figli.

SCADENZE:

17.06.2013 - 1^a RATA (acconto) pari al 50% della imposta annua

16.12.2013 - 2^a RATA (saldo) conguaglio annuo sulla base di eventuali variazioni, ad eccezione degli immobili adibiti ad abitazione principale e non classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9

24.01.2014 - c.d. Mini-IMU - Saldo solo per abitazioni principali non classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze - Quota del 40% sulla differenza dell'imposta annua dovuta calcolata ad aliquota base 0,4% e aliquota deliberata dal Comune pari a 0,5%

Il Decreto Legge 30 novembre 2013 n. 133, conferma la cancellazione della seconda rata IMU 2013 calcolata ad aliquota di base, per le seguenti categorie di immobili:

- abitazione principale e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6, C/7), esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- abitazione coniugale assegnata ad uno dei coniugi a seguito di separazione legale e divorzio (art. 1 comma 1 lettera b);
- abitazione di personale appartenente alle Forze Armate (art. 1 comma 1 lettera c)
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP;
- i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto-legge n. 201 del 2011, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.

L'eventuale differenza tra l'ammontare dell'IMU 2013, calcolata in base alle aliquote deliberate dal Comune (confermate per l'anno 2013 le aliquote del 2012 - deliberazione C.C. n. 34 del 29.10.2012) è versata dal contribuente in misura pari al 40%.

La ridefinizione della "Riserva allo Stato"

Art. 1, co. 380, lett. a), Legge n. 228 del 24/12/2012:

Al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'IMU di cui all'art. 13 del D.L n. 201/2011, per gli anni 2013 e 2014 (IMU sperimentale) è soppressa la riserva allo Stato di cui all'art. 13, co.

11 del D.L. n. 201/2011.

Art.1, co. 380, lett.f), Legge n. 228 del 24/12/2012:

È riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, D.L. n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, prevista dal co. 6, primo periodo, del cit. art. 13.

CODICI PER IL VERSAMENTO

Codice Catastale del Comune di Vigliano Biellese: L880

Tipologia immobili

Abitazione principale

Fabbricati rurali ad uso strumentale (escluse cat. D)

Terreni

Aree fabbricabili

Altri fabbricati (escluse cat. D)

Fabbricati classificati in cat. D - STATO

Fabbricati classificati in cat. D - incremento COMUNE

Interessi da accertamento

Sanzioni da accertamento

Ricordiamo che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota dello 0,9% è così suddivisa:

- 0,76% allo Stato da versare con il seguente codice tributo:
3925 Fabbricati classificati in cat. D - STATO
- 0,14% al Comune da versare con il seguente codice tributo:
3930 Fabbricati classificati in cat. D - incremento COMUNE

Non è dovuta la prima rata dell'IMU sugli immobili per i quali tale rata era già stata sospesa con il decreto-legge n. 54 del 2013; il testo del D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 è stato approvato in via definitiva dal Senato il 24.10.2013.

Il Decreto Legge 21 maggio 2013, n. 54, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 214, agli artt. 1 e 2, aveva previsto la Sospensione della rata dell'acconto 2013 per:

- l'abitazione principale e le relative pertinenze - una sola per categoria catastale di tipo C/6 (autorimesse), C/2 (depositi), C/7 (tettoie) - esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Iacp o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp
- i terreni agricoli
- i fabbricati rurali (abitativi e strumentali)